

COSA FARE SE L'ACQUIRENTE NON TRASCRIVE AL PRA

COSA SUCCEDDE

Se l'acquirente non trascrive al P.R.A. Il passaggio di proprietà, il precedente proprietario rimane intestatario del veicolo al Pubblico Registro Automobilistico: per effetto di questa intestazione, può essere chiamato a rispondere di tutte le conseguenze connesse al presunto possesso ed uso del veicolo (es. danni provocati a cose o persone, tasse auto non versate, contravvenzioni al Codice della Strada). Per ovviare a queste sgradevolissime conseguenze, sono previsti una serie di rimedi:

TRASCRIZIONE A TUTELA DEL VENDITORE

L'art. 11 del D.M. 514/92 prevede che il venditore di un autoveicolo può auto tutelarsi richiedendo Egli stesso la trascrizione del nuovo atto.

Per poterlo fare deve chiedere la trascrizione di un atto che reiteri la dichiarazione di vendita (*con scrittura privata autenticata*) che ha già fatto a suo tempo: in questo caso non occorre presentare il documento di proprietà (*Certificato di Proprietà o Foglio Complementare*).

QUALI CONSEGUENZE?

In seguito alla trascrizione **L'INTESTAZIONE** passerà a nome dell'acquirente e contestualmente si procederà nei suoi confronti per il recupero del IPT (*Imposta Provinciale di Trascrizione*).

QUANTO COSTA ?

A carico del venditore che trascrive a Sua tutela rimane, la *Provincia di Trapani richiede il pagamento del solo costo degli emolumenti PRA (€ 27,00) e imposta di bollo (€. 32,00) pari ad un costo totale di **€ 57,00**

- se l'acquirente è ivi residente

RICORSO ALLA MAGISTRATURA

E' possibile ricorrere al Giudice per ottenere una sentenza che riconosca l'avvenuta vendita a favore di un soggetto che non ha provveduto a trascrivere l'atto al PRA.

A QUALE GIUDICE RICORRERE?

Competente per materia è il Giudice di Pace al quale si può ricorrere anche nel caso in cui per il disbrigo delle pratiche relative al passaggio di proprietà ci si sia rivolti ad una Agenzia di pratiche auto che non abbia provveduto e risulti fallita o abbia cessato attività.

CONTENUTO DEL RICORSO

Deve innanzitutto essere evidenziata lo svolgersi dei fatti, la mancata trascrizione al P.R.A. (*attestata con estratto cronologico relativo al veicolo - per un di € 25,00 – da richiedere agli sportelli del PRA*) da parte dell'acquirente (*del quale debbono essere fornite tutte le generalità*) e devono essere prodotte tutte le prove possibili dell'avvenuta vendita (*es. documenti in originale o in copia, estratti conto da cui risulti la riscossione di una somma per la vendita del veicolo*) anche testimoniali.

Al Giudice deve essere chiesto di pronunciarsi con un provvedimento (*sentenza o ordinanza*) che, da un lato costituisca titolo per la trascrizione al P.R.A. E, dall'altro, ordini al P.R.A. Di trascrivere il passaggio di proprietà.

DA RICORDARE CHE

Nel caso non abbia provveduto un'agenzia è determinante produrre come mezzo di prova la ricevuta dei pagamenti all'agenzia per l'effettuazione delle pratiche al P.R.A. ed alla M.C.T.C. (*Motorizzazione Civile*)

QUANTO COSTA

Per la trascrizione della sentenza del Giudice di Pace al Pubblico Registro sono dovuti il solo costo degli emolumenti PRA (€ 27,00) e imposta di bollo (€32,00) pari ad un costo totale di **€ 57,00**, qualora il valore della causa sia inferiore a €1033,00 (art.46 L.374/91)